

TI_GERICHTE 17.2015.67 vom 5. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.67

FR: TI_GERICHTE 17.2015.67 du 5 août 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.67 del 5 agosto 2015

Erwägungen

E. 2

La sentenza di condanna del presidente della Pretura penale parte dall'accertamento fatto da una pattuglia della polizia cantonale, ma formalizzato da solo uno dei suoi componenti, il gend. _____, che in data

E. 3

cpv. 1 ONC

nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, il 3 aprile 2014 a _____, circolato con il veicolo _____ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo a mani libere.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 100.- (cento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 640.- (seicentoquaranta), sono posti a carico dell'appellante.

2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- taxa di giustizia	fr.	200.00
- altri disborsi	fr.	50.00
fr.		250.00

sono posti a carico dello dell'appellante.

- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 4

In primo luogo va rilevato come la contestazione relativa al possibile errato rilevamento del numero di targa del veicolo sia nuova. In effetti, sino all'appello, AP 1 non ha mai accennato a una simile eventualità, essendosi limitato a rilevare come non siano stati effettuati sufficienti accertamenti per individuare il conducente. Di conseguenza, trattandosi di una procedura ex art. 398 cpv. 4 CPP, non è possibile chinarsi sulla tematica.

E. 5

Come visto, AP 1 sostiene che il Giudice di primo grado ha valutato arbitrariamente la valenza del rapporto di contro-osservazioni dell'agente di Polizia del 5 dicembre 2014, in quanto in esso non viene specificato il numero degli agenti che avrebbero rilevato l'infrazione, né riporta altri nomi al di fuori di quello del firmatario. L'appellante rileva, poi, che nell'incarto non figura il rapporto di contravvenzione 3 aprile 2014 cui le contro-osservazioni fanno riferimento e che nella documentazione agli atti non vi è traccia alcuna di altri poliziotti che hanno assistito all'infrazione oltre al gen. _____.

Ciononostante, per rafforzare la credibilità del rilevamento, il presidente della Pretura penale ha affermato con certezza che il decreto d'accusa poggia sull'accertamento di due agenti. Non accettabile è, inoltre, che il giudice di prime cure si sia rifiutato di considerare un possibile errore, limitandosi a dire che egli è credibile perché in caso di dichiarazione mendace il pubblico ufficiale sarebbe passibile di sanzioni. A suo dire, nemmeno si potrebbe escludere un errore nella trascrizione della targa. Le argomentazioni, invero un po' disorganiche, sono del tutto generiche ed inconsistenti. Il numero di agenti che ha constatato l'infrazione non ha nulla a che vedere con la valenza di una prova. In effetti, se credibile, è sufficiente la dichiarazione di uno di essi, le altre essendo superflue. Nel rapporto del 5 dicembre 2014 (AI 1 doc. 8), l'estensore scrive al plurale poiché, come facilmente interpretabile, al momento in cui è stata constatata l'infrazione si trovava in pattuglia in compagnia di un collega. Per l'accertamento penale non è indispensabile sapere chi fosse l'altro agente, così che, se avesse avuto dei dubbi, l'imputato avrebbe potuto chiedere al giudice di prime cure di assumere prove in merito, cosa che non ha fatto.

Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il presidente della Pretura penale ha invece preso in considerazione la possibilità di un errore (sentenza impugnata, pag. 3), ma l'ha esclusa, così come ha escluso che egli possa aver mentito, laddove per menzogna si deve anche considerare quella di dare per certo qualcosa di cui egli non è in realtà sicuro. Pur non dovendo essere trattato, sostenere ora che vi possa essere stato un errore nel riportare il numero di targa, quando fino alla sentenza di condanna il prevenuto non ha mai contestato il fatto che il suo veicolo si trovasse in quel posto a quell'ora, toglie credibilità all'argomentazione.

E. 6

La contestazione dell'accertamento insufficiente dei fatti, della violazione della massima inquisitoria e dell'art. 6 CPP è dunque vaga e infondata, insufficiente a consentire di concludere per un accertamento arbitrario dei fatti. In effetti non va dimenticato che la condanna del prevenuto è avvenuta in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LMD, per il quale se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa viene inflitta al detentore. L'identità del conducente, dunque, non è determinante e non è stata ritenuta determinante in prima sede. Decisivo è solo che la persona che si trovava al volante dell'auto targata _____ alle 18:57 del 3 aprile 2014 su via _____ a _____ stava telefonando senza l'ausilio del "mani libere". In base all'art. 6 cpv. 4 LMD, se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura viene avviata nei confronti di quest'ultimo. Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza, art. 6 cpv. 5 LMD. Per condannare il detentore del veicolo al pagamento della multa, è dunque sufficiente accertare l'infrazione. Spetta poi a lui provare, o almeno rendere credibile, di non essere stato lui alla guida. Nel caso che ci occupa, AP 1 ha sempre e solo eccepito il fatto che l'accusa non è stata in grado di indicare chi fosse alla guida. Non ha tuttavia mai nemmeno esplicitamente sostenuto di non essere stato lui il conducente al telefono, ad esempio perché quel giorno e a quell'ora impegnato altrove. Egli non ha così in nessuna maniera reso nemmeno lontanamente credibile che potesse essere stata un'altra persona a commettere l'infrazione. Ciononostante, visto che, comunque sia, il gend. _____ non ha mai asserito di avere riconosciuto nell'appellante il guidatore che ha infranto la LCStr, la condanna è stata rettamente fondata sull'art. 6 cpv. 1 LMD. Avendo accertato l'adempimento dei presupposti per l'applicazione di questa norma, il giudice di prime cure non solo non ha infranto i limiti dell'arbitrio, ma ha agito correttamente.

E. 7

Il rimprovero mosso al presidente della Pretura penale di non avergli consentito di controinterrogare l'agente segnalante e di aver così leso il suo diritto di essere sentito non può essere seguito. In effetti, AP 1 mai ha chiesto la deposizione del gend. _____, nonostante sia stato compiutamente informato dal Presidente della pretura penale della possibilità di presentare delle istanze probatorie entro un termine di 10 dieci giorni (ordinanza del 24 febbraio 2015). Il fatto di non aver voluto approfittare di tale diritto non può ora essere imputato all'autorità giudicante, che ha ritenuto il materiale in atti sufficiente per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 6B_64/2010 del 26 febbraio 2010; sentenza del Tribunale federale 6B_10/2009 del 6 ottobre 2009).

E. 8

Non sollevata, per contro, è l'eccezione di un'errata applicazione del diritto, e meglio dell'art. 31 cpv. 1 LCStr, dell'art. 3 cpv. 1 ONC e dell'6 cpv. 1 LMD. E' inconfutabile che l'uso di un telefono cellulare senza l'ausilio di un sistema che consenta di avere le mani libere da parte di chi si trova al volante di un veicolo viola il suo obbligo di padroneggiare costantemente il mezzo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, art. 31 cpv. 1 LCStr, e il divieto di distrarre la propria attenzione di cui all'art. 3 cpv. 1 ONC. Per quanto concerne l'art. 6 cpv. 1 LMD, oltre a quanto scritto al consid. n. 7 di questa sentenza, basta aggiungere che la norma è stata introdotta proprio per evitare che in

situazioni come quella in esame si debba procedere a indagini sproporzionate rispetto alla gravità dell'atto. Certo, i diritti dei detentori di veicoli sono in una qualche maniera limitati, ma per il legislatore il fatto di attribuire loro una maggiore responsabilità nell'ambito delle infrazioni considerate bagatelle appare necessario per una gestione economica non solo amministrativa ma anche dei processi; gli svantaggi che ciò comporta per loro non sono stati considerati ingiustificati. Anche in caso di condanna, in effetti, la pena si esaurisce con il pagamento della multa, senza ulteriori ripercussioni: dato che una volta saldata, non possono essere conservate informazioni relative alla persona sanzionata, non viene effettuata alcuna iscrizione a casellario (art. 9 lett. f dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006) né è prevista l'adozione di una misura amministrativa.

E. 9

Ciò posto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, sia per quanto concerne la condanna dell'appellante, sia per ciò che attiene l'attribuzione degli oneri processuali di quella sede, accollati, secondo la soccombenza, all'imputato. Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi fr. 250.- (di cui fr. 200.- di tassa e fr. 50.- di spese) sono posti a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP; 31, cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr 3 cpv. 1 ONC nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.